

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

---

### COMUNICATO UFFICIALE N. 16/CGF (2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 6 Settembre 2007, ha adottato le seguenti decisioni:

#### 1° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Patierno Dr. Antonio, Leoni Dr. Roberto, Attolico Avv. Lorenzo, Celotto Prof. Alfonso, - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio-Segretario.

1. **RICORSO DELL'A.S.D. PALERMO CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI:**
  - DELLA SQUALIFICA PER ANNI 2 INFLITTA AL SIG. MATTA SALVATORE;
  - DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 15 DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO DI PROSSIMA ISCRIZIONE E L'AMMENDA DI EURO 2.000,00 A CARICO DELLA SOCIETÀ;
  - DELLA SQUALIFICA INFLITTA AI CALCIATORI RIVAS DOMINGUEZ ANTONIO RAMON, LARREA FLORES DIGNO DANIEL, NUNEZ AVALOS FELICIANO RAMON PER ANNI 3,**SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART.1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 40 N.O.I.F. NONCHÉ DELL'ART. 8 COMMA 6 C.G.S. E LA SOCIETÀ PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 8 COMMA 7 E 2 COMMA 4 C.G.S.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 747 del 7.06.2007)

La C.G.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 37, comma 1 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. Palermo Calcio a 5 di Palermo per omesso invio dei motivi di reclamo a seguito del ricevimento di copia degli atti.

Dispone l'incameramento della tassa reclamo.

- 2. RICORSO DELL'A.C.F. TORINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA, DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2007/2008, NONCHÉ AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA AL SIG. BERSANO COSIMO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 94 TER, COMMA 11 N.O.I.F. E 2, COMMA 4 C.G.S.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 110 del 21.6.2007)

La C.G.F. accoglie parzialmente il reclamo come sopra proposto dall'A.C.F. Torino di Venaria (Torino) e, per l'effetto, visto l'art. 8 comma 10 C.G.S., dispone la riduzione dell'inibizione inflitta al signor Bersano Cosimo a mesi 6. Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 3. RICORSO DEL SIG. MARIN MAURIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE INFLITTAGLI FINO AL 31.12.2007, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL'ART. 38. 2 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. – Com. Uff. n. 7 del 26.7.2007)

La C.G.F. accoglie parzialmente il reclamo come sopra proposto signor Marin Maurizio, riducendo la sanzione inflitta a tutto il 31.10.2007.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**2° Collegio composto dai Signori:**

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Leoni Dr. Roberto, Attolico Avv. Lorenzo, - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio - Segretario.

- 4. RICORSO DELL'A.C. MEZZOCORONA S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI CAMPIONATO DI SERIE C/2 MEZZOCORONA/NUORESE DEL 26.8.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 13/C del 28.8.2007)

La C.G.F. rinvia il reclamo come sopra proposto dalla A.C. Mezzocorona S.r.l. di Mezzocorona (Trento).

**5. RICORSO DELL’A.C. MEZZOCORONA S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO  
GARA DI COPPA ITALIA MEZZOCORONA/UNION QUINTO DEL 29.8.2007**  
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 17/CIIt del  
30.8.2007)

La C.G.F. rinvia il reclamo come sopra proposto dalla A.C. Mezzocorona S.r.l. di Mezzocorona  
(Trento).

-----

**Publicato in Roma il 7 settembre 2007**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete